Allegato A – Tariffe di compartecipazione

Con riferimento ai criteri indicati nell'articolo 5, la compartecipazione-contribuzione alla spesa da parte di ciascun Ente aderente prevede:

1. **Una quota fissa annua**, determinata in base al numero di abitanti, secondo la seguente tabella:

CENTRALE DI COMMITTENZA DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA	QUOTA ANNUA
Comuni fino a 3.000 abitanti	€ 400,00
Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti	€ 700,00
Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti	€ 1.000,00
Comuni oltre 10.000 abitanti	€ 1.500,00
Consorzi, Aziende Speciali, altri Enti pubblici o a partecipazione pubblica, fondazioni e Istituzioni costituite da comuni associati ex artt. 114 e 115 D.Lgs. 267/2000	€ 1.000,00

La quota fissa in caso di adesione alla Centrale di Committenza da parte di un Consorzio di Comuni o di una Unione di Comuni, è pari a zero esclusivamente nel caso in cui tutti i Comuni aggregati abbiano aderito alla Centrale di Committenza ed abbiano versato la relativa quota associativa. Qualora invece abbiano aderito solo alcuni dei Comuni aggregati, il Consorzio o l'Unione sarà tenuto a versare la quota fissa prevista per la fascia demografica risultante dalla sommatoria degli abitanti di tutti i Comuni aggregati.

Nel caso di adesione nel secondo semestre dell'anno, la quota fissa è soggetta ad una riduzione del 50% del suo importo.

In fase di prima applicazione della convenzione, l'Ente aderente è tenuto a corrispondere senza ulteriori formalità l'importo della prima quota annuale, entro 30 giorni alla stipula della stessa. Successivamente la quota dovrà essere versata entro il 31 gennaio di ciascun anno;

2. **Una quota variabile** determinata in funzione della tipologia e all'importo a base di gara delle procedure attivate secondo le seguenti percentuali, aggiungendo ad esse le spese sostenute per le comunicazioni/pubblicazioni di legge nonché per il rimborso del contributo di gara e dell'incentivo di cui all'articolo 45 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni:

   a) Per forniture e servizi:
   0,5% sull'importo a base d'appalto (elevato allo 0,6% in caso di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) con una tariffa minima di € 1.500 (elevato a € 2.000 in caso di offerta economicamente più vantaggiosa) ed una tariffa massima di € 10.000;

   b) Per lavori:
   0,5% sull'importo a base d'appalto (elevato allo 0,6% in caso di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) con una tariffa minima di € 1.500 (elevato a € 2.000 in caso di offerta economicamente più vantaggiosa) ed una tariffa massima di 10.000 per importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria; per importi pari o superiori alla soglia di rilevanza comunitaria, la tariffa è pari a e € 12.000);

   c) Per le concessioni, il partenariato pubblico-privato:
   0,6% sull'importo a base di gara con una tariffa minima di € 4.000 ed una tariffa massima di € 12.000 per importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria; per importi pari o superiori alla soglia di rilevanza comunitaria, la tariffa è pari a e € 15.000);

d) Per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:
0,6% sull'importo a base di gara con una tariffa minima di € 3.000 ed una tariffa massima di € 12.000 per importi pari o superiori alla soglia di rilevanza comunitaria;

e) Per le procedure di gara in forma aggregata/multilotto:
- le tariffe di cui ai punti precedenti, applicate sulla singola pro-quota, sono scontate del 20% in caso di procedura multilotto e del 30% in caso di gara aggregata (lotto unico);
- nel caso di procedura multilotto proposta da un unico Ente, si applicano interamente le tariffe di cui ai punti precedenti;

Nel caso di gara deserta espletata dalla Centrale di Committenza, è prevista una riduzione di un terzo della quota variabile relativamente alla prima indizione mentre è prevista una riduzione della metà della quota stessa qualora si proceda ad una riedizione della medesima procedura con i necessari correttivi.

La quota variabile dovrà essere corrisposta entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento ad avvenuta conclusione della relativa procedura, che sia terminata con proposta di aggiudicazione ovvero abbia avuto esito infruttuoso;

3. quota parte dell'incentivo previsto dall'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 36/2023
Ciascun Ente aderente riconosce l'incentivo previsto dal comma 8 dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 nella misura del 25% relativamente alla fase di affidamento. L'incentivo previsto dall'art. 45 del d.lgs 36/2023 per ogni attività di cui all'allegato I.10 ulteriormente delegata. La quota dell'incentivo trasferito è tassativamente determinata in virtù del regolamento della Comunità Montana il quale prevale rispetto a difformi previsioni del regolamento dell'Ente delegante. In ogni caso l'Ente in convenzione si impegna ad armonizzare entro 180 giorni dalla sottoscrizione della convenzione i propri criteri di ripartizione al fine di determinare il "pari trattamento" di medesime funzioni;